

Borgaro, 7 febbraio 2022

Circolare interna n. 127

Alla c.a.
Genitori/Docenti/Personale ATA
dell'IC di Borgaro

pc
Sindaco di Borgaro
Dott. Claudio Gambino
Assessore all'Istruzione
Dott.ssa Pina Fabiano
RSPP
Dott. Nicola Barile

OGG. : NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

Con la presente si comunicano le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ai sensi dell'art.6 Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n.5 **Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.**

Nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo dal 5 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione del succitato decreto, si applicheranno le seguenti misure:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione	DISPOSIZIONI DIDATTICHE E SANITARIE
	L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe	DISPOSIZIONI DIDATTICHE E SANITARIE
	Si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni e quarantena precauzionale di cinque giorni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Art.6 comma 5 Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n.5).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Art.6 comma 5 Decreto- Legge 4 febbraio 2022 n.5).
	Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

REGIME SANITARIO DI AUTOSORVEGLIANZA

(Art. 6 comma 2 Decreto- Legge 4 febbraio 2022 n.5)

Si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, **con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età**, nei seguenti casi:

- 1) Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
- 2) Alunni che siano guariti da meno di 120 giorni
- 3) Alunni che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
- 4) Alunni che abbiano effettuato la dose di richiamo

Agli alunni, per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica **la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, **se di età superiore a sei anni**. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

PRECISAZIONI VARIE

1) REGOLE GENERALI PER L'ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI

Nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (**Art.6 comma 3 Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n.5**)

2) ACCERTAMENTI CASI SUCCESSIVI AL PRIMO NEI VARI ORDINI DI SCUOLA

Nella scuola dell'Infanzia la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata, per coloro che non hanno i requisiti per la frequenza in presenza, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

(Art.6 comma 4 Decreto-Legge 4 febbraio 2022n.5)

3) ABROGAZIONE PRECEDENTI NORME

L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo (**Art.6 comma 6 Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n.5**).

4) CONTATTI DEI CASI POSITIVI PER I QUALI E' PREVISTA LA MISURA SANITARI DELLA QUARANTENA (Circolare Ministero della Salute n.9498 del 4 febbraio 2022).

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è **fatto obbligo** di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

5) CONTATTI DEI CASI POSITIVI PER I QUALI E' PREVISTA LA MISURA SANITARIA DELL'AUTOSORVEGLIANZA (Circolare Ministero della Salute n.9498 del 4 febbraio 2022)

Per i contatti stretti **asintomatici** che:

- **abbiano ricevuto la dose booster**
- **OPPURE abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,**
- **OPPURE siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

- OPPURE siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e **si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.** E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 all'prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. **E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.**

Domenica 6 febbraio 2022, sono stati pubblicati, sul sito istituzionale della scuola, nell'Area Ripartenza A.S. 2021-2022 i seguenti documenti:

1. Decreto- Legge 4 febbraio 2022 n.5

2. Circolare del Ministero della Salute n.9498 del 4 febbraio 2022

Il Dirigente scolastico e i docenti Referenti Covid sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito:

PLESSO DEFASSI

DOCENTE RAFFAELLA PIAZZOLLA

PLESSO GROSA

DOCENTE SIMONA AQUILANO

PLESSO LEVI

DOCENTE RICCARDO CAPELLO

PLESSO CADUTI BORGARESI

DOCENTE FILIPPINA CAPRIA

PLESSO PELOSO

DOCENTE ANTONIETTA TROTTA

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti.

In considerazione della criticità della situazione che stiamo vivendo, a tutela della salute di tutta la comunità scolastica e del diritto allo studio dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, si raccomanda a tutti la massima collaborazione e fiducia nell'operato della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lucrezia Russo
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)